

Le vittime dei crimini d'odio sono già tutelate dall'art. 90-quater codice di proc. penale

Pochissimi hanno letto il ddl Zan

Ma tutti si accaniscono sui due fronti che non conoscono

DI CESARE MAFFI

La politica nazionale conosce talora improvvise risalite, inattesi stacchi, gra-tuite polemiche, non di rado dietro manovre che non saranno responsabilità dell'eterno complottismo nazionale, ma alle quali ci si trova di fronte con scarse possibilità di reazione.

Prendete l'ossessiva presenza, in queste settimane, di omofobia, gender, transfobia ecc. ecc. ecc. Se personaggi come **Matteo Renzi** invitano alla prudenza, **Enrico Letta** cerca di portare a casa qualche successo impuntandosi sulla legge Zan, come fosse intoccabile a dimostrazione delle supposte capacità del Pd. Va detto che almeno i nove decimi dei sostenitori del provvedimento o non lo conoscono affatto o l'hanno letto soltanto cursoriamente, senza alcun concreto costruito.

Chi voglia può ricavare opportuni insegnamenti da un volume a più mani, edito da **Cantagalli** a cura di **Alfredo Mantovano**, magistrato, quattro volte parlamentare di destra, per un lustro sottosegretario all'Interno e animatore del Centro studi

Livatino. Appunto agli studiosi che agiscono intorno al Livatino si deve *Legge omofobia, perché non va*, che analizza la proposta Zan minuziosamente, fornendo al lettore una documentazione tanto accurata quanto utile.

Una distinzione essenziale è dal Livatino assegnata a questa definizione: «Per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione».

Genere e sesso, quindi, possono non corrispondere, come eccezionalmente avveniva nei millenni andati e come ora si vorrebbe consegnare alla volontà del singolo. L'espressione «identità di genere» non si riferisce a una dimensione oggettivamente saggiabile, bensì a quella meramente percepita, «pur senza aver concluso un percorso di transizione ai sensi della legge sul transessualismo».

La nuova legge opera una tutela che esiste già. Lo conferma l'approfondimento realizzato dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Si legge: «Le vittime dei cri-

mini d'odio rientrano pienamente nella categoria delle vittime «particolarmente vulnerabili» di cui all'art. 90-quater codice di procedura penale, secondo il quale la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

Alcuni passaggi della norma (stato di infermità o di deficienza psichica della vittima; movente del reato riconducibile all'odio razziale; finalità di discriminazione) consentono, infatti, di ricomprendere tra le vittime particolarmente vulnerabili le persone disabili, le vittime di crimini di matrice etnico/raz-

ziale e, più in generale, tutte le vittime di reati di natura discriminatoria (quali, ad esempio, quelli motivati da omo/transfobia).

Vi è, ancora, il concreto rischio, una volta che la norma fosse approvata, che i genitori che mettono in discussione gli insegnamenti sull'identità di genere, impartiti in maniera diffusa nelle scuole, siano indicati come «omofobi». Sarebbero quindi giudicati incapaci di provvedere in maniera adeguata a educazione e istruire i figli, almeno per il loro discostarsi da quanto verrebbe «legittimamente» insegnato a scuola.

Un'esegesi zelante degli articoli 330 e 333 del codice civile potrebbe determinare nei loro confronti un intervento dei servizi sociali, con l'applicazione di quanto ivi previsto. Infatti il presupposto di una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (o di limitazione della stessa) è il pregiudizio dell'interesse del minore. Tale pregiudizio deriverebbe dalla violazione dei doveri discendenti dal rapporto di filiazione, fra cui appunto il dovere di educare e istruire (alle nuove disposizioni, s'intende).

— © Riproduzione riservata —

